

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2685

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAVETTO, ANDREUZZA, BISA, BOF, CAVANDOLI, CECCHETTI,
GUSMEROLI, LOIZZO, ZINZI**

Introduzione dell'articolo 612-*quinquies* del codice penale
in materia di atti persecutori telematici

Presentata il 5 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli atti persecutori telematici, cosiddetto « *cyberstalking* », rappresentano una delle insidie più subdole dell'era digitale, in quanto non costituiscono una mera riproposizione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, ossia del reato di *stalking*, bensì condotte che sfruttano e amplificano le criticità dello spazio virtuale. Si tratta di una persecuzione reiterata realizzata mediante strumenti telematici, che lede in profondità la riservatezza e la libertà individuale della persona. Tale fenomeno possiede caratteristiche distintive che ne rendono la portata lesiva decisamente maggiore.

La rete *internet* conferisce al persecutore diversi vantaggi che si traducono in un maggiore danno per la vittima. In primo luogo, la possibilità di celarsi dietro l'ano-

nimato o di creare false identità, attraverso profili falsi (*fake*), che aumentano il senso di impotenza della persona perseguitata.

Inoltre, la natura stessa dello strumento digitale garantisce un'accessibilità e una permanenza illimitate alle condotte offensive o minatorie. I contenuti diffusi non hanno soltanto il potenziale di diventare « virali » in pochi istanti, ma lasciano una « impronta digitale » persistente che supera i confini spaziali e temporali della persecuzione fisica.

L'aggressione digitale non rimane confinata nel virtuale. Gli atti persecutori telematici si inseriscono in un *continuum* tra la dimensione digitale e la dimensione fisica. La sopraffazione inevitabilmente « trapela nel mondo fisico della vittima », causando conseguenze che vanno dal danno

psicologico ed economico fino al potenziale danno fisico o sessuale.

L'aggressione nella rete *internet*, inoltre, non è un fenomeno neutro, ma è una condotta che amplifica le disuguaglianze di genere già esistenti nella società. Le donne e le ragazze sono sistematicamente i bersagli preferiti, e sono aggredite attraverso una varietà di forme, che spaziano dal sessismo esplicito, agli insulti per l'aspetto fisico ovvero alle affermazioni denigratorie rispetto alle condotte di vita della vittima, fino alle minacce di violenza sessuale, anche in ambienti immersivi come il metaverso, inteso come un mondo virtuale tridimensionale popolato di repliche umane digitali.

La radice di questa aggressività risiede in un intento ben preciso di dominio, controllo e silenziamento della vittima. A ciò si aggiunge la distanza fisica che incoraggia azioni che difficilmente sarebbero compiute nello spazio reale.

L'ordinamento italiano punisce gli atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale, cosiddetto « *stalking* », introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. La disposizione punisce chiunque, con condotte reiterate di minaccia o molestia, provochi uno dei tre eventi alternativi: un persistente e grave stato di ansia o di paura; un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; l'alterazione delle proprie abitudini di vita.

Nonostante si registri una crescente casistica, gli atti persecutori telematici non costituiscono un'ipotesi di reato autonomo, bensì una circostanza aggravante ai sensi del secondo comma del citato articolo 612-*bis* del codice penale, che determina un aumento di pena se il fatto è commesso « attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici ». Tale ulteriore disposizione è stata introdotta dal decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per fare fronte alla diffusione delle attività persecutorie tramite strumenti digitali.

Successivamente, la legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetto « codice rosso » ha raffor-

zato la tutela, inasprendo le sanzioni. Tuttavia permane una lacuna concettuale in quanto l'approccio del legislatore italiano disciplina gli atti persecutori telematici come un'aggravante che punisce le modalità di commissione del reato di *stalking*, senza affrontare la specifica lesività della condotta sotto il profilo del danno reputazionale e psicologico permanente generato dall'uso della rete *internet*.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente esteso e affinato la nozione di atto persecutorio nel contesto digitale, concentrando l'attenzione non tanto sullo strumento, quanto sulla sua idoneità lesiva in relazione alla vittima. Si ricorda, ad esempio, la sentenza della Corte di cassazione n. 25533 del 13 maggio 2023, secondo cui la creazione di falsi profili *Facebook* o *account internet* riconducibili alla vittima non costituisce di per sé un reato di atti persecutori telematici, ma lo diventa se l'utilizzo di detti profili si rivela idoneo a realizzare molestie reiterate, veicolando messaggi diffamatori o immagini offensive. In un caso emblematico, gli atti persecutori telematici sono stati riconosciuti nella condotta dell'ex compagno che creava profili falsi a nome della vittima su piattaforme sociali digitali frequentate da soggetti in cerca di esperienze, i quali la contattavano credendola disponibile per i propri interessi (Corte di cassazione, sezione feriale, sentenza n. 36894 dell'11 settembre 2015).

Nella sentenza n. 10680 del 13 marzo 2023, la Corte di cassazione ha inoltre sottolineato l'impatto della capacità diffusiva della rete *internet*. La pubblicazione ripetuta su *Facebook* della fotografia dell'ex compagna, ad esempio, integra il reato di atti persecutori, poiché contribuisce a creare un clima idoneo a compromettere la serenità e la libertà psichica della persona offesa.

Gli atti persecutori telematici si confermano non solo come un'aggravante tecnologica del reato di atti persecutori, ma come una manifestazione profonda della violenza di genere, che sfrutta l'infrastruttura digitale per amplificare la sua efficacia lesiva e il senso di dominio. L'attuale approccio previsto dall'ordinamento italiano,

pur rafforzato dalla giurisprudenza che estende l'articolo 612-*bis* del codice penale alle fattispecie di profili falsi e messaggi coartanti, sconta una lacuna dogmatica. Il fenomeno viene trattato, come detto, ponendo l'uso dello strumento informatico, ossia il « come », senza focalizzarsi pienamente sul danno reputazionale permanente, ossia il « cosa ».

La discontinuità normativa è imminente e avrà luogo con il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che impone di criminalizzare lo « *stalking on line* » e le molestie digitali come reati autonomi.

La violenza contro le donne continua a essere un problema sociale grave e diffuso nell'intera Europa e i « femminicidi », che costituiscono la manifestazione più estrema di tale violenza, sono in costante aumento in tutti i Paesi europei: secondo quanto riportato nel rapporto delle Nazioni Unite del 2024, si stima che in Europa le donne uccise dal marito, dal compagno o da un familiare nel 2023 sono state circa 2.300. Al continuo dilagare di varie forme di discriminazione e di atti di violenza contro le donne, l'Unione europea ha risposto, da ultimo, adottando la citata direttiva (UE) 2024/1385, la quale prevede una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti a introdurre nei rispettivi ordinamenti nazionali entro l'anno 2027.

Oltre a rafforzare i diritti alla protezione e al sostegno delle vittime di atti di violenza, la citata direttiva punta a criminalizzare anche alcune forme di discriminazione e di molestie contro le donne compiute attraverso l'utilizzo di strumenti in-

formatici, come gli atti persecutori telematici e l'incitamento alla violenza e all'odio con specifico riferimento al genere. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva medesima prevede espressamente che « gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite TIC [tecnologie dell'informazione e della comunicazione] materiale contenente tale istigazione », prevedendo, altresì, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, che vengano puniti anche il favoreggiamento e il concorso nel reato.

Nel *Considerando* n. 25 della citata direttiva si afferma, infatti, che negli ultimi anni l'aumento dell'uso della rete *internet* e delle piattaforme sociali digitali « ha portato a un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul genere (...) Le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino online che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale ».

Ad oggi, gli atti persecutori telematici sono già puniti dalla legge penale italiana, ma non costituiscono una fattispecie autonoma di reato. Tuttavia, sono state presentate alcune proposte di legge per equiparare tali condotte allo *stalking* nonché per inasprire le pene e le sanzioni, in coerenza con la crescente gravità del fenomeno.

Si auspicano, pertanto, l'introduzione di pene specifiche e l'adozione di misure di prevenzione più efficaci in quanto fondamentali per contrastare gli atti persecutori telematici e proteggere le vittime.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 612-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 612-*quinqüies*. – (*Atti persecutori telematici*) – Chiunque, attraverso strumenti informatici o telematici, anche mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla genuinità del materiale falsificato, reca a taluno molestie con l'invio ripetuto o continuo di commenti, messaggi privati o messaggi diffamatori nelle piattaforme sociali digitali, la diffusione di contenuti privati, la condivisione di foto, video o informazioni personali senza il consenso della persona rappresentata, la creazione di profili falsi nelle piattaforme sociali digitali, l'impersonificazione della persona o la creazione di profili nelle piattaforme sociali digitali a fini diffamatori, il controllo, il tracciamento e il monitoraggio delle attività della persona nelle piattaforme sociali digitali o nella rete *internet*, la diffusione di materiale imbarazzante o il compimento delle condotte di cui all'articolo 629, cagionando un danno ingiusto alla persona offesa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e sei mesi e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. ».

